Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 03/05/2019

FATTO

Il ricorrente stipulava tra il 2009 e il 2013 tre contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, estinti anticipatamente, previa emissione dei relativi conteggi estintivi.
Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo complessivo di € 6.230,84 (per tutti e tre i contratti) a titolo di commissioni ed oneri assicurativi anticipatamente versate e non maturate, oltre interessi legali.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto del preventivo reclamo.
Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio, dichiari il ricorso inammissibile.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario per la mancanza del reclamo.
Il Collegio richiama gli orientamenti dell'ABF in materia di inammissibilità del ricorso per mancanza del reclamo, ribadendo quanto segue: "*Nel caso oggetto della presente decisione la ricorrente afferma di aver presentato reclamo, in data 05.04.2016, tramite*

raccomandata A/R, di cui allega copia al ricorso. Peraltro, a fronte della contestazione della banca resistente che ha dichiarato di non aver ricevuto tale reclamo (cfr. controdeduzioni, pag. 1), la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Posto che il reclamo è, come ricordato, condizione di procedibilità del ricorso e che grava sulla parte ricorrente l'onere di provare di averlo presentato, secondo il principio generale che governa l'onere della prova ex art. 2697 c.c. In assenza di prova di un elemento essenziale ai fini della procedibilità del ricorso ed in presenza di specifica eccezione sollevata dalla resistente, è evidente che il ricorso non può essere preso in esame". (così ABF Milano n. 139/2019; in senso conforme cfr. tra le altre ABF Napoli n. 8519/2018; ABF Bologna n. 2475/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente produce copia della ricevuta di spedizione del reclamo trasmesso a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'intermediario espressamente dedicato ai reclami. Tuttavia parte ricorrente non fornisce prova dell'avvenuta ricezione della mail dal destinatario.
Sulla prova della ricezione del reclamo da parte dell'intermediario, si richiama quanto recentemente stabilito da questo Collegio: "*Nel caso in cui il reclamo sia inviato a mezzo pec, alla stregua dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al ricorrente provare l'effettivo invio dello stesso a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo a tal fine sufficiente l'attestazione di inoltro del messaggio e risultando per contro necessaria la produzione della ricevuta di consegna nel server di posta del destinatario*" (ABF Palermo n. 2882/2018; cfr. anche ABF Palermo n. 9868/2018).

Alla luce di quanto sopra, la sola ricevuta di spedizione prodotta da parte ricorrente non può ritenersi sufficiente ai fini della prova della ricezione del reclamo da parte dell'intermediario. Tale carenza sul piano probatorio è certamente imputabile al ricorrente, atteso che grava su di esso l'onere di provare l'avvenuta ricezione del reclamo da parte del destinatario ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità.
Il ricorso deve quindi ritenersi inammissibile per difetto del preventivo reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI